

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1115-B}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SULLO, SCARLATO, CAIAZZA, BERTÈ, RIPAMONTI, LONGONI, BATTISTINI**

APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA E COMMERCIO, ARTIGIANATO, COMMERCIO CON L'ESTERO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 22 luglio 1959

MODIFICATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1959 (Stampato n. 689)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 dicembre 1959*

TESTO

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Piano pluriennale per il completamento
e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia.**

ART. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per l'industria e il commercio degli esercizi dal 1959-60 al 1966-67 al fine di provvedere alle esigenze del completamento, dell'aggiornamento e della pubblicazione della Carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi.

La pubblicazione della Carta geologica e degli studi dovrà avvenire non oltre il 30 giugno 1967.

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Completamento e aggiornamento
della Carta geologica d'Italia.**

ART. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2.500 milioni al fine di provvedere alle esigenze del completamento, dell'aggiornamento e della pubblicazione della Carta geologica di Italia e dei relativi studi illustrativi.

La pubblicazione della Carta geologica e degli studi dovrà avvenire non oltre il 30 giugno 1970.

ART. 2.

Allo scopo di accelerare i lavori di rilevamento e gli studi conseguenti, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinerà — previo parere del Comitato di cui al successivo articolo 3 — le procedure più idonee, eventualmente in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, con facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, anche a ditte specializzate — mediante licitazione privata — ed a tecnici estranei all'Amministrazione.

ART. 3.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, un Comitato geologico cui spetta il compito di dare le direttive di massima e di esercitare l'alta sorveglianza per l'attuazione della presente legge. Il Comitato cesserà le sue funzioni il 30 giugno 1967.

Il Comitato geologico è così composto:

- a) del Ministro dell'industria e del commercio, che può delegare un Sottosegretario di Stato, presidente;
- b) di un geologo designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, vicepresidente;
- c) del presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici o di un suo delegato permanente;
- d) di due docenti universitari di discipline aventi relazioni con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
- e) di due esperti designati dal Ministro dell'industria e del commercio;
- f) del direttore generale delle miniere;
- g) del capo del servizio geologico.

ART. 4.

Il Ministro dell'industria e del commercio riferirà annualmente entro il 30 giugno al

ART. 2.

Allo scopo di accelerare i lavori per la esecuzione della presente legge, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinerà — previo parere del Comitato di cui al successivo articolo 3 — le procedure più idonee, con facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, ad istituti scientifici dell'Università italiana, ad enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche ed a singoli geologi o tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione.

ART. 3.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti:

- 1°) dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della presente legge;
- 2°) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana.

Il Comitato geologico è così composto:

- a) da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- b) da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
- c) dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente;
- d) dal Direttore generale delle miniere;
- e) dal Capo del servizio geologico;
- f) dal Capo del servizio chimico delle miniere;
- g) dal Direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi;
- h) da un ispettore generale del servizio delle miniere;
- i) da due esperti della materia.

I membri di cui alle lettere a), b), i) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tra di essi il Ministro della industria e commercio nominerà, con suo decreto, il presidente e il vice presidente.

ART. 4.

Identico.

Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.

ART. 5.

La somma globale di 2.500 milioni sarà così ripartita:

Esercizio 1959-60	200 milioni
» 1960-61	300 »
» 1961-62	500 »
» 1962-63	500 »
» 1963-64	250 »
» 1964-65	250 »
» 1965-66	250 »
» 1966-67	250 »

Lo stanziamento di 200 milioni per l'esercizio 1959-60 sarà ottenuto riducendo della stessa somma il capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni conseguenti alla presente legge.

ART. 6.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

ART. 5.

La somma globale di 2.500 milioni, di cui all'articolo 1, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 340 milioni nello esercizio 1960-61 e lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1969-1970.

Soppresso.